



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.03.2013 e l'accordo integrativo del 09.10.2013 relativo alla società PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 23.01.2013 al 30.06.2013, la concessione del



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25.03.2013 e l'accordo integrativo del 09.10.2013, in favore di un numero massimo di 33 unità lavorative, della società PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE a r.l., dipendenti presso le sedi di:

- Genova – n. 1 lavoratore con contratto full-time sospeso a zero ore per il periodo dal 01.02.2013 al 31.05.2013;
- Gorla (VA) – n. 4 lavoratori di cui n. 2 con contratto part-time al 44,74% sospesi con riduzione oraria del 25% e n. 1 lavoratore con contratto part-time al 65,79% sospeso a zero ore e n. 1 lavoratore con contratto full-time, sospeso a zero ore senza rotazione. I lavoratori saranno sospesi con le modalità sopra indicate per il periodo dal 23.01.2013 al 31.05.2013;
- Milano “*Mater Gratiae*”- n. 1 lavoratore con contratto full-time sospeso con riduzione oraria del 50%, n. 2 lavoratori con contratto full-time sospesi a zero ore senza rotazione e n. 1 lavoratore con contratto part-time al 63,16% sospeso a zero ore. I lavoratori saranno sospesi con le modalità sopra indicate per il periodo dal 23.01.2013 al 31.05.2013;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Milano “*Mater Fidelis*”- n. 1 lavoratore con contratto full-time, n. 2 lavoratori con contratto part-time al 78,95%, sospesi a zero ore senza rotazione e n.1 lavoratore con contratto full-time sospeso con riduzione oraria del 76,3%. I lavoratori saranno sospesi con le modalità sopra indicate per il periodo dal 23.01.2013 al 31.05.2013;
- Firenze – n. 1 lavoratore con contratto part-time al 94,74% sospeso a zero ore per il periodo dal 01.02.2013 al 30.06.2013;
- Baceno (VB) – n. 2 lavoratori con contratto part-time medio al 71,71% sospesi con riduzione oraria del 35,5%, n. 2 lavoratori con contratto full-time sospesi con riduzione oraria del 30,2%, n. 1 lavoratore con contratto full-time sospeso con riduzione oraria del 35,5% e n. 1 lavoratore con contratto part-time al 42,10% sospeso a zero ore. I lavoratori saranno sospesi con le modalità sopra indicate per il periodo dal 01.02.2013 al 30.06.2013;
- Villata (VC) – n. 1 lavoratore con contratto full-time sospeso a zero ore per il periodo dal 01.02.2013 al 30.06.2013;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Fontanetto Po (VC) - n. 3 lavoratori con contratto full-time sospesi a zero ore senza rotazione per il periodo dal 01.02.2013 al 30.06.2013;
- Gattico (NO) – n. 4 lavoratori con contratto full-time sospesi con riduzione oraria del 31,5% e n. 1 lavoratore con contratto full-time sospeso a zero ore. I lavoratori saranno sospesi con le modalità sopra indicate per il periodo dal 01.03.2013 al 30.06.2013;
- Oleggio (NO) n. 4 lavoratori con contratto full-time sospesi con riduzione oraria del 31,5% per il periodo dal 01.03.2013 al 30.06.2013.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 165.616,04 (centosessantacinquemilaseicentosedici/04).

Codice Fiscale: 01645790021



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Matricola INPS: 8902679139

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 165.616,04 (centosessantacinquemilaseicentosedici/04) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 13/01/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni